



# Tribunale di Isernia

*Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Con richiesta depositata in data 12.5.2009 il P.M. presso il Tribunale di Isernia chiedeva il rinvio a giudizio, tra gli altri, degli imputati [redacted] e [redacted] in ordine al reato loro ascritto in rubrica.

All'udienza del 18.2.2010, il PM ed il difensore della parte civile insistevano per l'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei due imputati, laddove il difensore di questi ultimi chiedeva l'emanazione di una sentenza di non luogo a procedere.

Il GUP dava pubblica lettura del dispositivo.

Il reato contestato agli odierni imputati è rappresentato dall'ipotesi delittuosa prevista e punita dall'art. 589, commi 1 e 2, c.p. per aver, nelle qualità, rispettivamente, di direttore ([redacted]) e di responsabile del servizio prevenzione ([redacted]) dello stabilimento [redacted] ed in violazione degli artt. 7, 2° co. e 89, 2° co., lett. a) DLvo 19.9.1994, n.626, omesso di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, individuati nei punti 2) (caduta di materiali o parti di essi dall'alto durante la fase di montaggio e smontaggio ponteggio e pulizia in quota) e 5) (rischio di caduta dall'alto durante la fase di pulizia in quota) del capitolo 12 dei POS predisposti dalle imprese edili "[redacted] Azienda" e "[redacted]", nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi incidenti sui lavoratori impegnati nei suddetti lavori, in tal guisa cagionando il decesso di [redacted] (capocantiere dell'impresa edile "[redacted]"), nel mentre quest'ultimo era intento a rimuovere il materiale incrostatosi sulle pareti interne del silos.

Occorre premettere che la violazione contestata agli odierni imputati in base agli artt. 7, 2° co. e 89, 2° co., lett. a) DLvo 19.9.1994, n.626, è stata sostanzialmente reiterata negli

attuali artt.26 e 68 DLvo n.81/2008 (dettato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e che la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che sussiste continuità normativa tra le due fattispecie penali (cfr. Cass. 10.10.2008, n.41367 e, in particolare, Cass. 30.9.2008, n.41815).

Ciò debitamente premesso, va altresì rilevato che nella vicenda in esame il lavoratore deceduto ~~██████████~~ era dipendente dell'impresa edile "~~██████████~~", laddove, nell'ambito del contratto di appalto, la ~~██████████~~ spa rivestiva il ruolo di committente (atteso che nessun suo operaio e/o dipendente era impegnato nell'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria degli impianti della torre di preriscaldamento sita all'interno dello stabilimento).

Orbene, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.626/94 nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda ad imprese appaltatrici vengono previsti determinati obblighi a carico dei datori di lavoro (nel caso di specie, il titolare della ditta "~~██████████~~"; co.2) e del committente (co.3). In particolare, mentre i primi sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro ed a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, il secondo deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento. Invero, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, solo il datore di lavoro e gli altri responsabili della sicurezza dell'impresa hanno l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore di lavori da eseguirsi all'interno dell'azienda adotta in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto assumono nei confronti di questi ultimi una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare (Cassazione penale, sez. IV, 19 marzo 2009, n. 19752).

Fermo restando che, sempre in base al comma 3, l'obbligo del committente non si estende ai rischi "specifici" propri dell'attività delle imprese appaltatrici (o dei singoli lavoratori autonomi), occorre valutare quali siano state le cause che hanno determinato la morte del ~~██████████~~ e se, pur in assenza di rischi "generici" (come tali immediatamente riferibili anche al committente), quelli specifici (facenti capo, per l'effetto, in primo luogo ai datori di lavoro) fossero comunque percepibili da parte della committenza.

Alla stregua della documentazione in atti, il decesso del ~~██████████~~ è stato determinato dalla instabilità del materiale accumulatosi eccessivamente all'interno del 5° ciclone (laddove sarebbe stato necessario rimuovere continuamente il materiale scrostato durante la

lavorazione) e dal mancato uso di mezzi di protezione contro la caduta dall'alto (in particolare, dal mancato uso regolare della cintura di sicurezza).

Ribadito che il committente dei lavori che sia anche imprenditore, nel caso di affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori all'interno dell'azienda, è esonerato dalla responsabilità penale per reati contro la persona in danno di lavoratori per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro solo nel caso in cui si tratti di fatti inerenti ai rischi specifici delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi (cfr. Cassazione penale, sez. IV, 14 marzo 2008, n. 23090), non vi è dubbio che non può attribuirsi al committente un obbligo di diretta sorveglianza sui lavori appaltati, se gli stessi consistono (come nel caso di specie) in opere specializzate (Uff. Indagini preliminari Monza, 11 marzo 2008).

Ebbene, è incontestabile che sia la rimozione progressiva del materiale di risulta sia il continuo utilizzo della cintura di sicurezza rappresentassero rischi specifici la cui vigilanza competeva al datore di lavoro. Poiché in tema di prevenzione infortuni sul lavoro, l'obbligo dell'imprenditore - che si avvalga per l'esecuzione di opere accessorie di un lavoratore autonomo in base ad un contratto d'opera o di un appaltatore - di renderlo edotto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è chiamato ad operare, non si estende anche ai rischi propri dell'attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo o l'appaltatore è incaricato di prestare (atteso che con il contratto d'opera o di appalto il prestatore o l'appaltatore assume ogni rischio inerente all'esecuzione dei lavori ed a lui compete l'obbligo di munirsi dei mezzi antinfortunistici previsti dalla legge e farne uso, senza che possa ravvisarsi una qualche corresponsabilità del committente in caso di incidente a causa della mancata osservanza di tale obbligo (Cassazione penale, sez. IV, 01 ottobre 1993), nessuna responsabilità è ascrivibile ai due odierni imputati.

D'altra parte, quanto alla rimozione del materiale, va evidenziato che l'informatore ~~di~~ ~~di~~ ha nitidamente dichiarato (all.16) che il giorno dell'incidente rappresentava "il primo giorno di questo tipo di lavoro (turno 06:00-14:00) all'interno del ciclone, mentre, nei giorni passati (il giorno 28 luglio 2006) abbiamo raschiato la parte esterna.". Pertanto, tenuto conto che l'incidente si è verificato all'incirca alle ore 10.30, il pericolo derivante dalla predetta mancata rimozione non era oggettivamente percepibile (anche perché non segnalato dal datore di lavoro) con una tempistica tale da consentire al committente di intervenire.

Analoghe considerazioni vanno formulate, con riferimento alla posizione dei responsabili della committenza, per quanto concerne la cintura di sicurezza, se solo si considera che lo stesso ~~XXXXXX~~ ha inequivocamente precisato che "il mio amico e collega di lavoro ~~XXXXXX~~ (capocantiere), poco prima del momento dell'infortunio, indossava l'imbracatura, nonché indossava anche il casco, i guanti e le scarpe antinfortunistiche.". In definitiva, la decisione del ~~XXXXXX~~ di togliere, per una ragione di comodità, l'imbracatura di protezione è stata repentina ed in alcun modo preventivabile.

Né può valorizzarsi la circostanza (cfr. all.52) secondo cui la fune di trattenuta utilizzata, a causa della sua eccessiva lunghezza (12 metri), avrebbe comunque fatto sprofondare i lavoratori fino alla valvola chiusa, in quanto, in realtà, la fune cui era stata agganciata l'imbracatura del ~~XXXXXX~~ è quella rappresentata dalla foto allegata alla pagina 226 (vale a dire, inserita all'interno di una porticina situata al quarto piano della torre (quinto ciclone), anziché quella trovata in fondo al silos (appartenente a ~~XXXXXX~~)).

L'aspetto relativo alla presunta inosservanza della necessità di operare dall'esterno del ciclone (rilevabile anche dall'ordine di servizio n. 05/01 del 2.4.2001, facente a sua volta riferimento al documento sulla valutazione dei rischi predisposto dalla ~~XXXXXX~~ per i lavori di pulizia dei cicloni) è all'evidenza contraddetto dalle dichiarazioni rese sul punto (all. 69) da ~~XXXXXX~~ (la cui posizione è stata definita con sentenza di non luogo a procedere) il quale ha controllato che le ditte appaltatrici, a decorrere dal 28 luglio 2006, avevano iniziato i lavori di rimozione delle croste delle pareti interne del 5° ciclone, "operando dall'esterno ed utilizzando delle aste di metallo". In ogni caso siffatta condotta non risulta essere stata contestata nel capo di imputazione.

Resta da valutare se gli imputati abbiano assolto all'obbligo di "promuovere" la cooperazione ed il coordinamento delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro.

In termini generali, va premesso che, in tema di infortuni sul lavoro e cooperazione tra committente ed appaltatore, l'obbligo di cooperazione imposto dalla normativa antinfortunistica non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, poiché la cooperazione, se così si intendesse, si risolverebbe in un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore al punto di stravolgere completamente la figura dell'appalto. Il rapporto tra committente e appaltatore va regolato, allora, alla



luce di quanto precisa il comma 2, lett. a), dell'art. 7 d.lg. n. 626/94, laddove dice che i datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, formula che va intesa nel senso che l'obbligo della cooperazione tra committente ed appaltatore è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore. Ne consegue che, qualora per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata, questa si possa svolgere in una zona o in un settore separato, senza che i rischi si estendano fino a coinvolgere i dipendenti del committente (come nel caso di specie), quest'ultimo non ha alcun motivo di intervenire sull'appaltatore per esigere da lui il rispetto della normativa di sicurezza, surrogandosi allo stesso, qualora non vi provveda, o revocando l'incarico e interrompendo il rapporto (cfr., di recente, Cassazione penale, sez. IV, 21 maggio 2009, n. 28197).

Ebbene risulta *per tabulas* che il Piano Operativo sia stato correttamente redatto e portato in cantiere (a disposizione dei lavoratori come supporto tecnico progettuale) da entrambe le ditte appaltatrici dei lavori (il rischio di caduta e di sprofondamento era poi espressamente indicato nei rispettivi P.O.S.). Inoltre non vi è dubbio che nei silos interessati dai lavori fosse presente un sistema anticaduta e che tutti i lavoratori fossero forniti di idonea cintura di sicurezza. Infine cinque giorni prima dell'incidente era stata tenuta, alla presenza, tra gli altri, dei titolari delle due imprese edili, una riunione di coordinamento con la finalità di "Sicurezza e Coordinamento", finalizzata proprio ad individuare ed eliminare gli eventuali rischi che potevano emergere nel corso delle lavorazioni.

D'altra parte, occorre da ultimo rilevare che non è ipotizzabile a carico del committente l'obbligo di segnalazione al lavoratore autonomo dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera, di cui all'art. 5 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, qualora il luogo di lavoro non presenti insidie occulte o pericoli non immediatamente percepibili (Cassazione penale, sez. IV, 04 marzo 1994).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, eventuali profili di responsabilità sarebbero addebitabili in via esclusiva al datore di lavoro del povero ~~Donato~~ (vale a dire, ~~Donato~~, a sua volta deceduto successivamente per altre cause).

In definitiva, sussistono senz'altro gli elementi per emettere una sentenza di non luogo a procedere con la formula "per non aver commesso il fatto".

P.Q.M.

Visti gli artt. 425 e segg. C.P.P.

**DICHIARA**

non luogo a procedere nei confronti di ~~Antonio Antonio~~, in ordine al reato  
ascrittogli, per non aver commesso il fatto.

ISERNIA, 18/02/10.

Il cancelliere  
Valente



IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Valente

Depositato in Cancelleria Oggi 22.2.10

Il Cancelliere  
Valente